




Consorzio Olivicoltori Malcesine

STATUTO



CONSORZIO OLIVICOLTORI MALCESINE

- costituito a Malcesine il 6-10-1946.
- n. 131 di repertorio - n. 84 della raccolta del notaio dott. Vincenzo Gattagrisa.
- registrato all'Ufficio del registro di Caprino Veronese il 10-10-1946 al n. 101 volume IX - mod. 1.



Consorzio Olivicoltori Malcesine

STATUTO

Articolo 1- DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito con sede in Malcesine (Verona) Via Navene n. 21, un consorzio fra produttori di olive denominato “CONSORZIO OLIVICOLTORI DI MALCESINE SUL GARDA”.

Il consiglio di amministrazione con propria delibera potrà cambiare indirizzo della sede sempre nell’ambito dello stesso Comune.

Articolo 2 - SCOPO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone principalmente la lavorazione in comune delle olive prodotte dai consorziati per ricavarne un olio sano e genuino secondo i dettami della scienza e della tecnica nonché l’utilizzazione e la lavorazione dei sottoprodotti.

Pertanto si prefigge:

- di acquistare e noleggiare macchinari atti alla trasformazione delle olive;
- di curare la vendita all’ingrosso e al minuto dell’olio d’oliva prodotto e dei derivati dalla sua lavorazione anche mediante la gestione di spacci sociali ed altri esercizi per la distribuzione di generi e prodotti vari acquistati sul libero mercato;
- predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli associati;
- istituire marchi di qualità e distintivi;
- curare lo studio dei modi e come razionalizzare, migliorare, difendere e promuovere la coltura dell’olivo e la sua specializzazione;

- assistere i consorziati in tutti gli adempimenti opportuni e/o necessari connessi o previsti dalle leggi per la produzione delle olive e la successiva commercializzazione dell'olio. Il consorziato con il conferimento delle olive per la trasformazione conferisce automaticamente al legale rappresentante del Consorzio e/o al Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato per brevità C.d.A.) ampia delega ad agire amministrativamente per la risoluzione delle pratiche burocratiche inerenti la vita consorziale (es.: richieste di contributi, pratiche per la valorizzazione della produzione, ecc.);
- curare la commercializzazione dei prodotti affini e/o collegati con l'attività agricola, come sementi, piante, concimi, attrezzature e macchinari agricoli e di ogni altro prodotto necessario od utile per il conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari ed economiche in genere che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Il Consorzio potrà inoltre istituire succursali ovunque lo ritenga utile e potrà assumere interessenze e partecipazioni o potrà consorziarsi, sotto qualsiasi forma, in imprese consorziali o cooperative che abbiano finalità od attività analoghe od affini per rendere più efficace l'azione del Consorzio, purchè nei limiti imposti o previsti dalle disposizioni legislative speciali o generali.

Il Consorzio esplica prevalentemente la propria attività nel territorio del Comune di Malcesine e nei Comuni limitrofi.

Articolo 3 - DURATA

Il Consorzio ha la durata di dieci anni a decorrere dal 11 (undici) maggio 2003 e si intenderà prorogato alla scadenza per un uguale periodo di tempo, almeno che l'assemblea dei consorziati non deliberi la sua anticipata liquidazione.

Articolo 4 - CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono essere consorziati solo i produttori di olive singoli od associati, siano essi persone fisiche o giuridiche od Enti pubblici o morali, che posseggano oliveti, in proprietà, nella zona di attività sociale, e cioè nel Comune di Malcesine e nei Comuni limitrofi, che offrano garanzia di onestà e moralità e non abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

Non possono altresì essere ammessi a far parte del Consorzio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o riabilitati e chi è già associato a cooperative o consorzi operanti nel comune di Malcesine ed eventi scopi affini od analoghi.

Articolo 5 - AMMISSIONE

Chi desidera far parte del Consorzio deve presentare domanda al C.d.A., specificando:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- l'attività svolta;

- l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- allegare alla domanda la documentazione catastale ed ogni altro atto probante il possesso di oliveto/i, con precisazione della sua/loro ubicazione ed estratto di mappa.

Qualora la richiesta di ammissione venga inoltrata da una società od ente, alla domanda dovrà essere allegata la delibera dell'organo sociale competente che ha autorizzato la domanda, certificazione idonea a comprovare lo stato non fallimentare della persona giuridica, con l'indicazione del nominativo del legale rappresentante.

La domanda sarà sottoposta al vaglio del C.d.A., che la determinerà inappellabilmente secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Articolo 6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati hanno l'obbligo:

- a) di concorrere alla formazione del capitale sociale, con la sottoscrizione ed il versamento sia della quota di partecipazione come dell'eventuale, relativo sovrapprezzo o tassa di ammissione;
- b) di osservare lo Statuto ed il Regolamento;
- c) di consegnare al Consorzio l'intera produzione di oliva per la macinazione.
- d) di collaborare al raggiungimento dei fini consorziali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con essi o con gli interessi del Consorzio.

Al consorziato che non consegna le olive che rientrano nel quantitativo previsto virtualmente in rapporto al numero delle piante sulla base delle quali è divenuto socio del Consorzio, oppure le consegna in quantità minore, salvo cause di forza maggiore riconosciute valide dal C.d.A., sarà inflitta una penalità pari ad un 1 kg di olio per ogni quota sottoscritta, valutata, per ogni anno di mancato conferimento di olive per la molitura, al prezzo deliberato dal C.d.A. per la vendita collettiva. È facoltà del C.d.A., in attesa della chiusura del Bilancio per il calcolo della quota definitiva di addebito, di addebitare al socio una quota provvisoria pari al 20% del valore liquidato ai consorziati sul prodotto ceduto dalla vendita collettiva.

Il consorziato non può consegnare, sotto il proprio nome, prodotti di terzi o provenienti da atti di commercio.

È fatto obbligo ai consorziati di comunicare entro il 31 Agosto di ogni anno eventuali variazioni del numero delle piante di olivo sulla cui base si è divenuti soci del Consorzio, nonché eventuali variazioni ai fini dell'Iva.

È altresì fatto obbligo ai consorzianti di comunicare entro 60 giorni tutte le variazioni in merito alla proprietà dei fondi. Mentre per quelle derivanti da successione ereditaria la comunicazione deve essere effettuata entro un'anno dalla apertura della successione.

Coloro che non rispettano i suddetti obblighi saranno sottoposti ad una sanzione nella misura proposta da C.d.A. stabilita dal regolamento interno.

Articolo 7 - DIRITTI DEI CONSORZIATI

I consorziati hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) di prendere visione del bilancio annuale.

Articolo 8 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Codice Civile può recedere il consorziato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al C.d.A. constatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge e di Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.

Articolo 9 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2527 C.C., il C.d.A. può escludere il consorziato:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o comunque chi per un triennio non conferisce più olive per la macinazione;
- b) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente il Consorzio oppure fomenta dissidi fra i consorziati;
- d) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella del Consorzio;
- e) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento oppure le delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- f) che senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio.

Nei casi di cui alle lettere (a) - (e) ed (f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola. L'esclusione in tal caso potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 10 - MORTE DEL CONSORZIATO

Nel caso di decesso del consorziato gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote detenute dal loro dante causa oppure possono far domanda di subentro al C.d.A., il quale può ammetterli in qualità di consorziati, eredi o legatari, purché posseggano i requisiti per l'ammissione.

In tal caso essi, entro otto mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che li rappresenterà di fronte a Consorzio o che assumerà la qualità di consorziato.

Qualora nelle more della designazione del rappresentante fosse in scadenza l'assemblea annuale dei consorziati o fosse convocata altra riunione assembleare, la comunione ereditaria medesima dovrà nominare e indicare un rappresentante provvisorio.

Articolo 11 - DONAZIONE DI OLIVETI

Nel caso di donazione di terreni olivettati, qualora il consorziato donante riservi per se l'usufrutto ma la coltivazione del fondo venga effettuata dal donatario a mezzo stipula di contratto di comodato o di affitto, la figura di consorziato dovrà essere assunta dal donatario, talché il donante dovrà rinunciare alla propria quota a favore dell'effettivo coltivatore del fondo.

Qualora la donazione riguardi una pluralità di fondi a favore di una pluralità di donatari, e si verifichi la fattispecie di cui al primo comma, dovrà procedersi alla proporzionale assegnazione delle quote secondo i criteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Va da se che qualora il donante continui a coltivare direttamente gli oliveti donati nessuna variazione dovrà intervenire in ordine alla sua veste di consorziato del Consorzio.

Articolo 12 - RIMBORSO DELLE QUOTE

Il consorziato receduto od escluso e/o gli eredi o legatari del consorziato defunto, quando non trova applicazione l'articolo dieci, avranno diritto al rimborso della quota di fondo consortile, mentre il credito per finanziamenti infruttiferi sarà decurtato della penalità di cui all'art. 6.

Detta penalità verrà applicata con i criteri già previsti dal presente statuto sulla base delle spese di gestione sostenute dall'anno 2000.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata entro un anno dalla chiusura dell'esercizio.

Il pagamento della quota sarà effettuato, previa richiesta scritta del socio, entro sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato l'evento oppure entro sei mesi dal ricevimento della raccomandata, se questa perviene dopo l'assemblea di approvazione del bilancio di che trattasi.

In ogni caso i consorziati receduti senza giustificato motivo od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:

- a) verso il Consorzio, per il pagamento dei conferimenti eventualmente non versati;
- b) verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni del Consorzio fino al giorno in cui la cessazione della qualità di consorziato si è verificata.

Articolo 13 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) Dal fondo consortile, che è variabile ed è formato sia da un numero illimitato di quote, versate da ciascun consorziato, sia dai beni con tali quote acquistati. La singola quota di partecipazione per ogni consorziato è variabile ed è stabilita, previa proposta dal consiglio di amministrazione, da apposita delibera della assemblea di soci.

Andranno altresì a confluire nel Fondo Consortile le cosiddette tasse di ammissione o sovrapprezzi, stabiliti periodicamente dal C.d.A. sulla scorta del Capitale netto del Consorzio.

- b) Dalle riserve statutarie o da altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi od oneri futuri.

Ciascun consorziato non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore al 20% dell'intero ammontare del Fondo consortile.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Le quote consorziali sono nominali e personali. Non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né possono essere cedute ad altri consorziati o a terzi, o comunque negoziate con effetto verso il Consorzio, senza autorizzazione del C.d.A.

Salvo diversa delibera i finanziamenti effettuati dai consorziati sono improduttivi di interessi e potranno essere effettuati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge bancaria e dai successivi provvedimenti attuativi.

Il finanziamento infruttifero dei soci potrà essere costituito anche dai ristorni annuali.

Questi ultimi saranno attribuiti ai soci proporzionalmente ai versamenti effettuati ed alla quantità dei servizi di molitura.

L'assemblea dei soci potrà deliberare la loro distribuzione totale o parziale oppure la loro ripartizione a ciascun socio mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

In nessun caso possono essere distribuiti ai consorziati utili, in qualsiasi forma. Eventuali versamenti in denaro fatti dai consorziati al consorzio, anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione o conferimento, saranno infruttiferi di interessi anche ai fini dell'articolo 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Articolo 14 - VERSAMENTO DEL FONDO CONSORTILE

La quota consorziale sottoscritta e la relativa tassa di ammissione dovranno essere versati entro trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta ammissione a consorziato.

In caso di inadempimento nel termine suddetto l'accettazione del consorziato nel Consorzio si intende decaduta a tutti gli effetti.

Articolo 15 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote consorziali non possono essere cedute se non previo consenso del C.d.A. Esse però sono successibili.

In caso di divisione del fondo o dei fondi ereditari, le quote cadute in successione saranno proporzionalmente attribuite ai singoli assegnatari secondo i criteri di cui al presente Statuto.

In caso di vendita del fondo per il quale il consorziato è divenuto socio del Consorzio, sia il venditore che l'acquirente hanno l'obbligo di richiedere, per iscritto, al C.d.A. il preventivo prezzo a quel momento della quota da cedere ed il nulla osta del C.d.A. stesso per l'accoglimento dell'acquirente quale nuovo consorziato.

In caso di controversia starà al C.d.A. di assorbire la quota del consorziato cessante.

In caso di acquisto da parte del consorziato di altro fondo olivettato egli è obbligato a comunicarlo al C.d.A., allegando il titolo di proprietà e la documentazione catastale, il quale provvederà alla assegnazione di altre quote a norma di Statuto e di Regolamento.

Articolo 16 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il C.d.A. provvede alla redazione del Bilancio o Rendiconto, previo inventario da compilare con i criteri previsti dalle norme di legge.

Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione. Gli eventuali maggiori contributi versati, in base a quanto preventivato e stabilito dal C.d.A., rispetto all'effettivo fabbisogno del Consorzio saranno oggetto di operazione di ristorno ed accantonamento a favore della gestione dei successivi esercizi e ciò in ossequio alle specifiche normative di legge in materia.

Il contributo sarà dovuto da ciascun consorziato sulla base del quantitativo di olive che egli porterà al Consorzio per la macinazione.

Il consorziato dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste da egli stesso specificatamente e non previste nei confronti di tutta la generalità degli associati.

Articolo 17 - ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal C.d.A. sia mediante pubblici manifesti da affiggersi nei Comuni nel cui territorio sono ubicati i poderi dei consorziati sia con lettera da inviare a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata anche solo dopo 24 ore dalla data stabilita per la prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del C.d.A. o in sua assenza dal Vicepresidente o da un loro delegato.

L'Assemblea nomina un Segretario e gli scrutatori.

Le modalità delle votazioni vengono stabilite di volta in volta dall'assemblea. Per quanto concerne in particolare le modalità di votazione per le cariche sociali di spettanza dell'assemblea esse sono stabilite dalle successive lettere B e C del presente articolo.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i consorziati, anche per quelli non intervenuti, purchè adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano essa potrà essere convocata anche in un termine più lungo stabilito fino ad un massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa potrà altresì essere convocata quante altre volte il C.d.A. lo ritenga opportuno o necessario o ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei consorziati.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati presenti o rappresentati all'adunanza.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio/Rendiconto;
- b) la nomina dei membri del C.d.A., del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Proviviri, secondo le modalità di cui alle successive lettere B e C del presente articolo e la determinazione del loro compenso;
- c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consorziale riservati alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente su decisione del C.d.A. o su richiesta scritta del Collegio Sindacale ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consorziati. Essa delibera sulle modificazioni dello Statuto, dell'Atto Costitutivo, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i consorziati ed in seconda convocazione con la presenza di tanti consorziati che ne rappresentino almeno un quinto.

Le modalità delle votazioni vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei consorziati intervenuti o rappresentati.

B) ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

Le modalità delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali sono le seguenti: fino al terzo giorno antecedente l'assemblea, i soci interessati hanno facoltà di proporsi come candidati per l'elezione delle cariche sociali.

Per il Collegio sindacale e per quello dei Proviviri potranno essere candidati anche non soci.

Il C.d.A. dovrà affiggere nei locali dell'assemblea la lista dei candidati in ordine alfabetico.

Le cariche sociali sono così costituite:

- n. 5 Consiglieri di Amministrazione;
- n. 1 Presidente del Collegio Sindacale;
- n. 2 Sindaci effettivi;
- n. 2 Sindaci supplenti.

In una unica scheda di votazione saranno previste tante sezioni quante sono le varie tipologie di cariche da eleggere.

- I seggi delle votazioni dovranno rimanere aperti per almeno due ore.
- Il socio può esprimere la sua preferenza solamente per tanti candidati quanti sono quelli da eleggere per ogni tipo di carica sociale.

Qualora sulla scheda fossero espresse più preferenze rispetto al limite sopra stabilito, e cioè ai candidati da eleggere per ogni gruppo di cariche, la scheda sarà annullata, così come non saranno ritenute valide le preferenze che non identifichino chiaramente il soggetto votato.

- Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede e risulteranno eletti tutti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

C) MODALITÀ DI VOTO

Ad ogni consorziato spetta un solo voto qualunque sia il numero delle quote da lui sottoscritte e può esercitare tale diritto purchè sia iscritto nel libro dei soci consorziati da almeno tre mesi.

In caso di impedimento il consorziato può farsi rappresentare nelle assemblee solo da altro consorziato non Amministratore o Sindaco mediante delega scritta.

Ogni consorziato, oltre a se stesso, può rappresentare fino ad un massimo di 3 consorziati.

Le comunioni ereditarie relative agli uliveti possono intervenire e/o essere rappresentate solo da un loro unico rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato al Consorzio per iscritto entro un'anno dalla formazione della comunione se quest'ultima deriva da successione ereditaria, oppure entro 60 giorni se derivante da compravendita o donazione.

Le comunioni ereditarie possono intervenire e/o essere rappresentate solo da un loro unico rappresentante.

D) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dalla Assemblea con le modalità sopra esposte.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono dispensati dal prestare cauzione, sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza del C.d.A., quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il C.d.A., nella sua prima riunione elegge il Presidente ed il Vice Presidente con la maggioranza assoluta dei suoi membri e nomina altresì un segretario, che potrà essere scelto di volta in volta anche fra non membri dello stesso.

Il C.d.A. è convocato dal Presidente quando lo reputi necessario oppure dietro domanda di tre consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione può essere fatta a mezzo telefono, per i casi urgenti, oppure a mezzo fax, lettera, telegramma, con preavviso di almeno due giorni.

Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono segrete quando sia richiesto da un Consigliere o quando si tratti di persone o affari in cui taluno dei consiglieri o Sindaci abbia un interesse diretto.

Il Consigliere o Sindaco personalmente interessato nelle questioni trattate deve astenersi dal voto. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

Al C.d.A. spetta:

- l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatto salvo quanto riservato all'Assemblea dei consorziati dalla Legge o dallo Statuto;
- curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- formulare i bilanci;
- stabilire di volta in volta le modalità afferenti il conferimento del prodotto, così come la valutazione del medesimo, nonché tutte le norme e quant'altro occorra per il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio;
- determinare la misura degli acconti da corrispondere ai conferenti per la vendita collettiva nonché la data per la loro erogazione;
- contrarre prestiti, aprire conti correnti con Istituti di Credito;
- assumere o licenziare personale dipendente, fissarne la retribuzione e le mansioni;
- deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
- deliberare sulla nomina di procuratori ad lites o ad negotia;
- deliberare sulla stipulazione dei contratti, sull'assunzione di eventuali appalti e sull'impiego dei fondi sociali;
- costituire comitati tecnici, chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione e le attribuzioni, nonché gli eventuali compensi;
- nominare comitati consultivi o di controllo o di vigilanza qualora si renda necessario procedere ad acquisizioni di prodotto da trasformare e/o commercializzare al di fuori di quanto messo a disposizione dai soci;
- deliberare su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, comprese quelle ipotecarie, con la facoltà di assentire alla iscrizione e alle cancellazioni ipotecarie, esonerando il competente Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità, deliberare l'adesione del Consorzio ad altre organizzazioni consortili o cooperative;
- deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei soci;
- vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari di contabilità o previsti da leggi speciali;
- fare quant'altro ad esso è demandato per Legge e che non sia espressamente o per disposizioni di legge o del presente Statuto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'eventuale Direttore e il Capo macchina al/ai quale/i affida le direttive da attuare.

Il Direttore (se nominato) o il Capo macchina, partecipa alle sedute del C.d.A. e propone allo stesso consiglio i provvedimenti di sua competenza. Egli da inoltre esecuzione alle delibere consiliari.

Il Consiglio nomina un segretario del Consiglio stesso, che può essere anche un estraneo.

E) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente del C.d.A. rappresenta legalmente il Consorzio sia di fronte a terzi che in giudizio, in tutti gli affari, pratiche, vertenze di qualunque genere presso qualsiasi Autorità, Ente o persona, con facoltà di transigere o conciliare anche in materia di imposte o tasse, nonché di rilasciare quietanza liberatoria anche ad Enti pubblici e di provvedere a quant'altro occorra per la esecuzione delle delibere del C.d.A..

Nel caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente che ne assume i poteri di rappresentanza, compreso quello di firma, oppure, in mancanza, da altro consigliere delegato dal presidente medesimo.

F) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci e non soci, e di due membri supplenti; esso viene eletto con le modalità di cui alla lettera (B) del presente articolo.

Il presidente del Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'eventuale retribuzione del Collegio Sindacale viene stabilita dall'assemblea prima che avvenga la loro nomina.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza delle norme di Legge e dell'atto Costitutivo/Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza del Bilancio e del Conto Economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono altresì partecipare alle riunioni del C.d.A. e delle Assemblee, verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente, accertare la consistenza dei valori di cassa e dei titoli, convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

I sindaci che, durante un esercizio sociale, non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o altre adunanze del C.d.A. oppure non partecipino a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono a norma di Legge. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto un apposito verbale.

G) CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e tra questi ed il Consorzio saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale di tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti contraenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri. In

caso di disaccordo o rinuncia la nomina del presidente, su richiesta di almeno una parte, sarà devoluta al Presidente della Camera di Commercio di Verona.

Qualora una delle parti non provvedesse a designare o sostituire il proprio arbitro entro trenta giorni dalla richiesta fattale dall'altra a mezzo lettera raccomandata, l'arbitro verrà designato dal Presidente della Camera di Commercio di Verona su istanza della parte più diligente. Il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato nel termine massimo di tre mesi dall'insediamento del Collegio.

Il Collegio potrà regolare lo svolgimento del processo nel modo che riterrà più opportuno. Esso comunque dovrà assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

Gli arbitri dovranno giudicare secondo equità e senza formalità di rito.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

A) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il Consorzio si intende sciolto di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio con la maggioranza di almeno il 75% (settantacinqueper cento) dei consorziati iscritti a libro soci.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri ed il compenso.

I liquidatori nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita, anche in blocco, dei beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno gli eventuali residui attivi in rapporto alle quote consorziali possedute dai consorziati.

B) REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio sarà disciplinato da un Regolamento Interno da compilarsi dal C.d.A. e da approvarsi dalla Assemblea ordinaria dei soci.

C) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disposto e non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali sui consorzi.

*Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci
in data 27 giugno 2010.*

Atto del notaio D. Fanci di Verona Rep. n° 61176 - Racc. n° 14009.

*Stampato nel mese di novembre 2010
presso le Grafiche Andreis di Malcesine (VR)*



Copertina dello Statuto originale del Consorzio Olivicoltori di Malcesine (1946)



Consorzio Olivicoltori Malcesine

Vecchio Frantoio (Punto Vendita): 37018 MALCESINE - VR
Via Navene - Tel./Fax 045 7401286

Sede Nuovo Frantoio: Loc. Campo - Tel./Fax 045 6570419
www.oliomalcesine.it - commal@virgilio.it